

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1434

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, RODOTÀ, BALBO, BECCHI,
GUERZONI, RIZZO, VISCO**

Presentata il 10 agosto 1987

Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati, secondo il metodo della « rappresentanza proporzionale personalizzata »

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La riforma della legge elettorale per la Camera dei deputati rappresenta uno dei capitoli più complessi e delicati di tutta la vasta problematica delle riforme istituzionali. Diffusa è la convinzione che il sistema elettorale vigente presenti limiti e inconvenienti assai superiori ai suoi pregi. Ma la ricerca di soluzioni alternative non è approdata finora a convergenze sufficientemente significative.

In realtà, nessun sistema elettorale è esente da limiti e inconvenienti. Per ciascun sistema elettorale occorre dunque soppesare e confrontare pregi e difetti, in relazione alle caratteristiche proprie del sistema politico e sociale nel quale dovrà operare.

Allorché si tratta di eleggere la massima assemblea rappresentativa del Paese,

l'esigenza di assicurare a tutte le tendenze, a tutte le opinioni e a tutti i gruppi presenti nel corpo sociale, ancorché minoritari, una rappresentanza adeguata alla loro consistenza (rappresentanza proporzionale) non può essere ignorata, né del tutto subordinata a quella di dare agli elettori la possibilità di scegliere direttamente la maggioranza e la coalizione di governo. Ciò almeno in relazione al sistema politico italiano e alle sue caratteristiche, che non possono essere artificialmente modificate. Meccanismi seccamente maggioritari comprimerebbero arbitrariamente la complessità politica di un sistema come il nostro, fortemente articolato e pluralistico; anziché integrare forze e gruppi minoritari, li spingerebbero verso atteggiamenti e iniziative extraparlamentari; recherebbero

pregiudizio alla rappresentatività, e dunque alla stessa credibilità delle istituzioni democratiche.

Nelle elezioni politiche, non è in gioco infatti soltanto la formazione di un governo; ma, innanzitutto, si elegge il corpo rappresentativo chiamato a garantire e regolare le libertà e i diritti di tutti e di ciascuno, a determinare regole del gioco, programmi e scelte talvolta irrevocabili (pace, guerra, sicurezza internazionale, modelli e qualità dello sviluppo), sulla base di un confronto ampio, da cui nessuno deve sentirsi escluso o non rappresentato. Diverso è il caso delle elezioni amministrative, nelle quali si perviene alla designazione dei titolari di istituzioni cui sono assegnati esclusivi compiti di autogoverno e autoamministrazione.

È questo il punto che, a nostro avviso, viene troppo spesso sottovalutato dai sostenitori di soluzioni maggioritarie. Perseguendo l'obiettivo di consentire all'elettore la scelta diretta del governo, essi finiscono per trascurare il fatto che il Parlamento ha comunque funzioni proprie e delicatissime, proprio perché attengono alle regole e alle scelte fondamentali della convivenza comune, ai diritti e alle libertà indeclinabili dei singoli e delle comunità intermedie. L'esigenza di garantire piena rappresentatività all'assemblea parlamentare ci pare dunque fondamentale ed irrinunciabile. Nel caso di elezioni locali, viceversa, è del tutto preminente l'esigenza di offrire all'elettore la possibilità di esprimere scelte nette e chiare, non solo sul programma politico-amministrativo, ma anche sulle maggioranze e sugli uomini chiamati a realizzarlo.

2. — D'altra parte, i sistemi maggioritari vengono ormai vivacemente discussi anche laddove hanno antiche tradizioni e larga applicazione; anzi addirittura laddove, applicati fin dalle origini dell'ordinamento democratico, hanno contribuito a modellare sistemi politici necessariamente meno articolati e più semplificati del nostro. Così in Inghilterra, dove l'esigua, quasi simbolica rappresentanza parlamentare attribuita ad un partito inter-

medio che da anni raccoglie i suffragi di circa un quarto dell'elettorato, consente da tre legislature al partito conservatore di detenere larghe maggioranze assolute nella Camera dei Comuni pur disponendo soltanto del 40-43 per cento dei voti elettorali; e, nei fatti, legittima i governi della signora Thatcher ad imporre rilevanti modificazioni nell'assetto economico-sociale ed istituzionale del Paese, nonostante l'opposizione di quasi sei elettori su dieci.

Né convince la connessione, troppo facilmente accreditata, tra sistemi proporzionali ed instabilità dei governi. Nella Repubblica federale tedesca i governi e le maggioranze sono notoriamente molto stabili, eppure la legge elettorale è — come si sa — sostanzialmente proporzionale: ad essa si ispira, come si vedrà, la proposta che noi formuliamo. Del resto, in molte regioni d'Italia, maggioranze e giunte rappresentano da decenni un buon modello di stabilità, nonostante il sistema proporzionale. È vero che, in altri casi, l'instabilità delle maggioranze penalizza l'efficienza delle istituzioni di autogoverno regionale: ma ciò dimostra, per l'appunto, che la stabilità delle maggioranze o la loro instabilità si deve innanzitutto a ragioni di natura politica, prima che ai meccanismi elettorali.

Nel Parlamento italiano, d'altra parte, non è mai mancata la possibilità di formare maggioranze ampie e stabili. Lo stesso governo pentapartito godeva, nella scorsa legislatura, di una maggioranza notevole. Se si è dissolto, rendendo inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere, non è dipeso certo dalla legge elettorale proporzionale. Un ulteriore premio di maggioranza non avrebbe risolto né il problema della cosiddetta staffetta tra un Presidente del Consiglio socialista e uno democristiano, né i contrasti fra i partiti sui *referendum* originariamente indetti per il 14 giugno 1987.

3. — Non sorprende dunque, se son vere le ragioni sopra brevemente sintetizzate, che scarso sia il consenso per soluzioni seccamente maggioritarie, fra le

forze politiche italiane. Nella stessa Commissione Bozzi, si registrò un'ampia maggioranza sulla opportunità di mantenere ferma la tradizionale scelta proporzionalistica adottata nel nostro ordinamento. Ma ciò non può significare rinuncia a ricercare soluzioni innovative che consentano di migliorare la selezione della classe politica, rendere più chiara e trasparente la scelta degli elettori, stabilire un rapporto più diretto fra cittadini ed eletti, restituire al voto un significato politicamente più incisivo, responsabilizzare i partiti nei confronti degli elettori.

In particolare, due esigenze sembrano ormai acquisite: quella di eliminare il sistema delle preferenze, causa non ultima della degenerazione della competizione politica in guerra per bande, mercato di clientele, spartizione di incarichi e prebende; l'alto costo delle campagne elettorali di singoli candidati, o di « cordate » di candidati, soprattutto in alcune liste, favorisce la corruzione, il peculato, lo scambio politico tra finanziamenti o favori illeciti e l'uso partigiano del potere politico-amministrativo a vantaggio di pochi. Vi è poi l'esigenza di disincentivare la frammentazione pulviscolare del sistema politico, con la proliferazione di liste locali o settoriali: oltre un certo limite, essa non rappresenta l'espressione di una ricchezza di articolazione pluralistica, ma rende difficilmente governabile il sistema delle istituzioni.

Nel perseguire la prima esigenza, occorre ovviamente evitare il rischio di attribuire esclusivamente alle burocrazie di partito, senza alcun efficace controllo del corpo elettorale, la scelta degli eletti. È vero che, nel contesto attuale, il meccanismo delle preferenze consente solo apparentemente all'elettore di pesare nella designazione degli eletti: fondamentale è infatti la confezione delle liste elettorali, nella quale è decisivo il ruolo degli apparati di partito; e il voto di opinione gioca, poi, un ruolo del tutto marginale, rispetto ai « pacchetti » di preferenze controllati dai medesimi apparati, da organizzazioni collaterali, o da gruppi di interesse. E tuttavia, pare necessario ricer-

care meccanismi che consentano all'elettorato quella scelta tra le persone, oltre che tra i partiti e i loro programmi, che il sistema delle preferenze voleva realizzare, e che ormai tuttavia non realizza più.

Nel perseguire la seconda esigenza, occorre naturalmente evitare clausole di sbarramento tali da impedire a forze politiche minori, ma significative di tendenze e opinioni di un qualche rilievo, di giungere ad ottenere una rappresentanza in Parlamento. E tuttavia una soglia minima già esiste (trecentomila voti e un quoziente pieno). Ma la disomogeneità dei collegi elettorali (nei quali il quoziente pieno deve essere conseguito) fa sì che essa operi in modo non di rado discriminatorio o casuale. Occorrerebbe dunque, almeno, procedere ad una razionalizzazione di quanto già il nostro sistema elettorale prevede.

4. — Nell'ambito della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, che pur non pervenne ad approvare nessuna ipotesi di riforma elettorale, fu registrata tuttavia una significativa convergenza su un ordine del giorno (proposto dai democristiani Scoppola, Pontello, Lipari e Segni, dal socialista Giugni, dall'indipendente di sinistra Pasquino, e, anche a nome del suo gruppo, dal comunista Barbera) che suggeriva l'adozione di un sistema proporzionale misto, sul modello di quello adottato nella Germania federale. La nostra proposta riprende questo suggerimento, che riteniamo condivisibile, confidando che si possano, in concreto, su di essa raccogliere le medesime significative convergenze.

Come è noto, il sistema vigente nella Germania federale per l'elezione del *Bundestag* è ispirato al modello Geyerhahn, ribattezzato da uno dei nostri maggiori costituzionalisti, Costantino Mortati, « metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata ». Nella versione adottata in Germania, esso prevede che il corpo elettorale sia suddiviso in tanti collegi uninominali pari alla metà dei parlamentari da eleggere. In ciascun collegio

uninominale, il seggio è assegnato al candidato che ha ottenuto più voti (secondo il *plurality*, o il sistema maggioritario secco all'inglese), anche se non raggiunge la maggioranza assoluta. L'altra metà dei seggi è assegnata, sulla base di circoscrizioni regionali, mediante ripartizione proporzionale tra liste concorrenti bloccate. La ripartizione è effettuata in modo da tener conto dei candidati già eletti, per ciascun partito, nei collegi uninominali. La composizione complessiva del *Bundestag* risulta così, alla fine, complessivamente proporzionale, nonostante metà dei seggi sia attribuita nei collegi uninominali con meccanismi maggioritari.

L'elettore dispone dunque, nel sistema tedesco, di due voti. Col primo sceglie direttamente il deputato che rappresenterà il suo collegio: vi è qui un rapporto diretto tra elettore ed eletto, di cui i partiti dovranno tener conto, candidando persone stimate e popolari. Col secondo voto sceglie invece un partito e una lista, dunque un indirizzo politico e un programma. Questo secondo voto è l'unico che determina i rapporti di forza tra i partiti in Parlamento, cioè la rappresentanza proporzionale a ciascuno di essi attribuita. Ma quanto alle persone degli eletti, questo secondo voto ne determina solo la metà, secondo l'ordine delle liste regionali « bloccate » presentate dai partiti, della cui composizione l'elettore terrà conto, ovviamente, ricavandone elementi di giudizio da aggiungere alle valutazioni politico-programmatiche. L'altra metà, infatti, emerge, come si è detto, dal voto nei collegi uninominali.

Nel sistema tedesco, per essere ammessi alla ripartizione proporzionale dei seggi occorre che il partito abbia raggiunto una certa percentuale minima di suffragi nel territorio nazionale (cosiddetta *Sperrklausel* o clausola di sbarramento): attualmente è fissata nel 5 per cento.

5. — Nell'adattare il sistema elettorale tedesco all'ordinamento italiano, abbiamo

ritenuto necessario introdurre alcune correzioni:

a) la clausola di sbarramento del 5 per cento appare allo stato, troppo drastica e sostanzialmente punitiva nei confronti delle formazioni politiche minori che rappresentano una delle componenti dell'articolazione pluralistica del nostro sistema. D'altra parte, l'eccessiva frammentazione del nostro sistema politico, e il proliferare di liste localistiche o di disturbo costituiscono problemi reali e suggeriscono soluzioni che incentivino una ricomposizione. Del resto, uno sbarramento esiste anche nel sistema vigente in Italia (un quoziente pieno e 300.000 voti di lista), ma opera — come già si è detto — in modo casuale e discriminatorio: il quoziente pieno può essere conseguito più facilmente dalle forze politiche radicate nelle circoscrizioni elettorali maggiori, dove esso viene raggiunto con una minore percentuale di voti di lista. Noi riteniamo dunque che uno sbarramento debba continuare a sussistere, per evitare un'eccessiva frammentazione e il fenomeno di liste di disturbo. Ma proponiamo che sia fissato con riferimento al solo elemento dei voti ottenuti dalla lista sull'intero territorio nazionale, fissandolo per esempio in un milione, senza richiedere il conseguimento di alcun quoziente pieno. Per altro verso, proponiamo che le liste che abbiano ottenuto un seggio in almeno un collegio uninominale partecipino comunque alla ripartizione proporzionale dei seggi. La questione merita comunque, come diremo più avanti, una ulteriore riflessione;

b) nei collegi uninominali, prevediamo che sia possibile la presentazione anche di candidature individuali, non collegate ad alcuna lista o ad alcun partito, alla sola condizione che la candidatura sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori (almeno 500); la facoltà di presentare candidature individuali rafforza l'indipendenza degli eletti nei confronti del partito di appartenenza — anche i deputati « indisciplinati » potranno ricandidarsi ed essere eletti, se la loro indipen-

denza di giudizio è apprezzata dai loro elettori —; favorisce la presentazione di candidature prestigiose proposte congiuntamente da più forze politiche senza peraltro costringerle a rinunciare a proporsi all'elettore con il loro specifico programma; e, comunque, costringe gli organi di partito ad una migliore e più rigorosa selezione dei candidati;

c) quanto alle circoscrizioni plurinomiali, per lo scrutinio proporzionale a liste concorrenti, riteniamo che le dimensioni di molte regioni italiane siano insufficienti rispetto alle esigenze tecniche di funzionamento di questo meccanismo (le dimensioni demografiche dei Länder tedeschi sono mediamente assai superiori): proponiamo quindi di suddividere il territorio in otto circoscrizioni interregionali, di dimensione media intorno ai sei milioni e mezzo di abitanti; l'ampiezza delle circoscrizioni elettorali garantirebbe alle liste minori, che superino la soglia minima prevista, una rappresentanza proporzionale più corretta di quella nei fatti prevista dal sistema elettorale vigente, nonostante l'ovvia adozione del metodo di Hondt;

d) si è ritenuto opportuno stabilire che in nessun caso possa essere alterata la ripartizione dei seggi fra i partiti risultante dai voti di lista espressi dagli elettori (articolo 23); nella legge elettorale tedesca, viceversa, un partito che ottenga, nei collegi uninominali, un numero di seggi superiore a quello spettantegli in base ai voti di lista ottenuti, conserva in soprannumero i seggi eccedenti.

6. — Si è poi prevista una speciale procedura per la delimitazione delle circoscrizioni dei collegi elettorali uninominali (vedi articolo 4), e per il suo periodico aggiornamento o revisione, in relazione all'evoluzione dei dati demografici. È evidente infatti la necessità di garanzie adeguate contro la manipolazione dei risultati elettorali conseguita mediante artificiose configurazioni delle circoscrizioni (cosiddetto *gerrymandering*).

Trattandosi di una proposta di legge ordinaria, che introduce in forma novelli-

stica modificazioni al vigente testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, non abbiamo ovviamente inserito nel testo alcuna disposizione relativa al numero dei deputati da eleggere. È tuttavia auspicabile che, con apposita norma di revisione costituzionale, questo numero possa essere ridotto. Ciò consentirebbe di pervenire alla configurazione di collegi uninominali di maggiori dimensioni, evitando il rischio dell'eccessivo peso di interessi e istanze campanilistiche o localistiche: nell'attuale dimensione della Camera, il corpo elettorale dovrebbe infatti essere ripartito in 315 collegi, ciascuno corrispondente a circoscrizioni di 150-200.000 abitanti. Con la riduzione della Camera a 400 deputati, le circoscrizioni uninominali potrebbero comprendere ciascuna 250-300.000 abitanti.

Quanto alla clausola di sbarramento, l'ipotesi da noi prospettata (un milione di voti, o un seggio conseguito nei collegi uninominali) va sottoposta a più meditata riflessione nel corso dell'esame della proposta di legge. La volontà di favorire una più incisiva ricomposizione e semplificazione del sistema politico italiano potrebbe suggerire di elevarla al 3 per cento o al 5 per cento (oppure al 3 per cento in sede di prima applicazione della legge e al 5 per cento a partire dalla seconda tornata elettorale successiva alla sua entrata in vigore), eventualmente consentendo, ai fini dell'applicazione dello sbarramento, apparentamenti fra liste concorrenti. Una più rigida difesa delle minoranze, anche di ridotta consistenza, potrebbe invece suggerire di abbassare lo sbarramento fino a 600-700.000 voti, escludendo dunque soltanto le liste localistiche o di mero disturbo.

Va infine sottolineato che il sistema proposto consente più facilmente la presentazione e l'elezione di personalità di grande rilievo, ancorché non appoggiate da complesse macchine elettorali. E favorisce anche la presentazione di liste comuni tra forze politiche minori o affini, rendendo più facile, nelle liste bloccate interregionali, prevedere una equa ripartizione degli eletti fra i partiti alleati.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361

ART. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo il metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi elettorali uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti o le liste fra loro collegate che abbiano ottenuto non meno di un milione di voti validi espressi nell'intero territorio nazionale, o che abbiano ottenuto un seggio in almeno un collegio uninominale ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregio-

nali di cui all'allegata tabella A sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. La ripartizione del territorio circoscrizionale nei collegi viene effettuata con il procedimento di cui all'articolo 3-bis e sulla base dei criteri ivi indicati.

3. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" è disciplinata dalle norme contenute nel Titolo VI del presente testo unico ».

ART. 3.

1. L'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, allegata al presente testo unico, è effettuata — ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 2 e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1 ».

2. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 4.

1. Nel testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Non appena pubblicati ufficialmente i dati del censimento generale della popolazione, il Presidente della Repubblica nomina la commissione per i collegi elettorali, composta da un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da un rappresentante per ogni gruppo parlamentare, designato dai Presidenti delle due Camere. La commissione — assistita dagli uffici del Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica — provvede a registrare le variazioni demografiche che si sono verificate nelle circoscrizioni elettorali ed a proporre le modifiche necessarie alla delimitazione territoriale dei collegi, attenendosi ai seguenti principi:

a) la consistenza demografica di un collegio non può differire dalla media generale oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i confini del collegio devono coincidere, quanto più possibile, con quelli di uno o più comuni, o di altri enti di decentramento amministrativo;

c) vanno rispettati i confini delle circoscrizioni elettorali;

d) il collegio deve essere formato in modo tale da costituire una zona continua.

2. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Essa è tenuta a concludere i suoi lavori nei sei mesi successivi al suo insediamento.

3. Conformemente alle conclusioni della commissione di cui ai commi 1 e 2,

il Ministro dell'interno predispone il progetto di revisione territoriale dei collegi elettorali, che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

4. Nella prima applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la commissione, nominata entro tre mesi dalla loro entrata in vigore, deve concludere i suoi lavori nei dodici mesi successivi. Il decreto del Presidente della Repubblica che determina l'ambito territoriale di ciascun collegio è emanato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale ».

2. Il terzo comma dello stesso articolo 4 è abrogato.

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO III DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361

ART. 6.

1. L'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Presso le Corti d'appello indicate nell'allegata tabella A, sono

costituiti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, gli Uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello ».

ART. 7.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni ».

ART. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti ».

ART. 9.

1. Nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

« ART. 17-*bis*. — 1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dall'articolo 20, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui all'articolo 14.

2. Qualora la candidatura non sia proposta da un partito o gruppo politico organizzato, l'effettuazione del deposito della dichiarazione sottoscritta, e dei relativi documenti, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, deve essere compiuta dal primo sottoscrittore della medesima.

3. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare ».

ART. 10.

1. L'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione. Si applica anche per le candidature in questione il disposto del comma 3 dell'articolo 17-bis ».

ART. 11.

1. L'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessuno può essere candidato in più di tre collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi ».

ART. 12.

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« Le candidature individuali nei collegi uninominali e le liste dei candidati nell'ambito delle circoscrizioni elettorali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del cinquantesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le candidature individuali e le liste circoscrizionali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati,

nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste medesime.

Tali dichiarazioni devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio o della circoscrizione ».

2. Il sesto comma dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura in un collegio o più di una lista circoscrizionale ».

3. Il settimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

4. L'ottavo comma dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25. I candidati nei collegi uninominali, che non siano proposti da un partito che abbia presentato una propria lista ammessa nella circoscrizione, hanno diritto a indicare un proprio delegato effettivo ed uno supplente ».

ART. 13.

1. L'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi degli articoli 17 o 17-bis, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della candidatura individuale o della lista circoscrizionale presentata e delle designazioni dei delegati è annotato per ciascun collegio il numero d'ordine progressivo attribuito alla cancelleria stessa a ciascuna candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione della relativa lista o, se la candidatura in questione non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa ».

ART. 14.

1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature individuali e delle liste circoscrizionali:

a) ricusa le candidature individuali o le liste circoscrizionali presentate da persone diverse da quelle individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 17 e 17-bis;

b) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se le candidature individuali e le liste circoscrizionali siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritto; in caso negativo dichiara non valide quelle candidature e quelle liste che non corrispondano a queste condizioni;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei deputati assegnati alla circoscrizione elettorale: in caso contrario nella prima ipotesi le dichiara non valide, e, nella seconda, le riduce al limite prescritto cancellando dalle stesse gli ultimi nomi;

e) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, di quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età il giorno delle elezioni, e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Se si tratta di candidature inserite in una lista circoscrizionale, si limita a cancellare i relativi nominativi dalle liste in questione;

f) cancella i nomi dei candidati di lista compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) ricusa le liste che non rispondano al requisito di cui al comma 4 dell'articolo 18 ».

ART. 15.

1. Negli articoli 23, 25, 26, 36, 40, 41 e 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole « delegati di lista » sono sostituite dalle parole « delegati di lista o dei candidati indipendenti », le parole « rappresentanti di lista » sono sostituite dalle parole « rappresentanti di lista o dei candidati indipendenti », e le parole « deposito delle liste » sono sostituite dalle parole « deposito delle liste o delle candidature indipendenti ».

ART. 16.

1. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) assegna un numero a ciascuna candidatura individuale ammessa, secondo l'ordine di presentazione della relativa lista, o, se la candidatura individuale non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale ammessa secondo l'ordine in cui vi sono iscritti ».

2. I numeri 4) e 5) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« 4) trasmette immediatamente alle Prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione, le candidature definitive di ogni collegio con i relativi contrassegni di lista, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo delle Prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione: alla stampa per ciascun collegio, del manifesto con il nominativo dei candidati, relativo contrassegno di lista e numero d'ordine; alla stampa del manifesto riprodotte le liste circoscrizionali e relativo contrassegno. I manifesti in questione sono trasmessi ai Sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Due copie di ciascun manifesto riprodotte le liste circoscrizionali e relativo contrassegno devono essere consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione per l'affissione nella sala di votazione ».

ART. 17.

1. Il numero 4) dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 4) due copie del manifesto contenente le liste circoscrizionali dei candidati da affiggersi nella sala della votazione ».

ART. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H allegate al presente testo unico e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati ed, eventualmente, i relativi contrassegni di lista, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 24, n. 1 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in base ai criteri in essa stabiliti, i decreti di modificazione delle tabelle B, C ed H, allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO IV DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361.

ART. 19.

1. I primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente: « L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza

che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda con la matita, un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta ».

ART. 20.

1. Gli articoli 59, 60 e 61 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO V DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361.

ART. 21.

1. Il secondo e il terzo periodo del n. 1) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente: « Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato e, ove occorra, il contrassegno della lista; passa, poi, la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista. Il segretario proclama ad alta voce i voti individuali e quelli di lista ».

ART. 22.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 2) decide in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati

per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« I voti contestati debbono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti ».

ART. 23.

1. L'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 76, l'ufficio centrale circoscrizionale, determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio, compresi quelli di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 76.

2. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all'Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all'Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) del primo

comma dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

4. Alla assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto almeno un milione di voti di lista validi espressi nell'intero territorio nazionale, o che abbiano ottenuto un seggio in almeno un collegio.

5. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui all'articolo precedente, accerta quali liste abbiano ottenuto il *quorum* indicato al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali ».

2. Dopo l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 77-bis. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 77:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 77, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente: 1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere; 2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente; 3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

2. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l'Ufficio circoscrizionale stabilisce per i medesimi candidati, una graduatoria decrescente, ottenuta dividendo, per ciascuno di essi, la cifra individuale dei voti ottenuti per il numero totale dei voti espressi nel collegio ».

ART. 24.

1. L'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 77-bis, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi dell'articolo 77, comma 2. Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, proclama eletti i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria formata ai sensi della medesima disposizione, fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista nella circoscrizione.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell'articolo precedente, i candidati che risultano primi nell'ordine in

essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente ».

ART. 25.

1. Il secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 81 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

ART. 26.

1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

ART. 27.

1. L'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Il deputato eletto in più collegi o in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio o circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede mediante sorteggio ».

ART. 28.

1. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima »

2. Il secondo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

ALLEGATO A.

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I - Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta	Torino
II - Lombardia	Milano
III - Trentino-Alto Adige-Veneto-Friuli Ven. Giulia ...	Venezia
IV - Emilia-Romagna-Toscana	Bologna
V - Marche-Umbria-Lazio	Roma
VI - Abruzzi-Molise-Campania	Napoli
VII - Puglia-Basilicata-Calabria	Bari
VIII - Sicilia-Sardegna	Palermo